

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 16 (1940-1941)
Heft: 4

Rubrik: Scudo

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Impiego e servizio attivo

Protezione dei lavoratori obbligati al servizio militare

Il Consiglio federale ha adottato un decreto tendente a proteggere i lavoratori obbligati al servizio militare. A questo fine è prevista anzitutto una limitazione della disdetta: l'entrata di un lavoratore nel servizio attivo interrompe, per la durata di questo servizio, il termine che decorre per effetto di una disdetta del rapporto d'impiego. Il rapporto d'impiego non può essere disdetto finché il lavoratore si trova in servizio attivo né nei sette giorni successivi al licenziamento. È nulla ogni disdetta notificata in circostanze siffatte. Queste disposizioni non sono applicabili: quando la durata dell'assunzione dipende dalla natura dell'impiego; quando l'impiego che occupa il lavoratore mobilitato è vacante per ragioni ammissibili e non può essere assegnato al lavoratore stesso un altro impiego accettabile, presso il medesimo datore di lavoro, specialmente nei casi di cessazione o sospensione totale o parziale dell'esercizio; in confronto del lavoratore che, al momento della chiamata nel servizio attivo, non era assunto che come sostituto di un lavoratore in servizio attivo; quando il lavoratore stipula per iscritto col datore di lavoro di cessare il rapporto d'impiego.

Fintanto che l'esercito si trova in servizio attivo, la durata dell'impiego, fissata ad almeno un anno, in applicazione dell'art. 348 del Codice delle obbligazioni, è ridotta a 6 mesi, non computato il servizio attivo per i lavoratori mobilitati ai quali è applicabile il detto articolo. Il lavoratore assunto dopo il 1.º settembre 1939 per sostituire un militare mobilitato può essere congedato dal suo datore di lavoro mediante un termine di disdetta di 4 giorni o il pagamento di quattro giornate di lavoro, allorché il militare riprende il suo posto immediatamente dopo esser stato licenziato. Il militare deve comunicare al suo precedente datore di lavoro la data del suo licenziamento non appena gli sia nota.

È reputato servizio attivo nel senso del presente decreto ogni servizio militare obbligatorio, compreso il

servizio militare complementare, il servizio prestato nelle organizzazioni pubbliche di protezione antiaerea e nelle formazioni sanitarie della Croce Rossa. Un congedo di 14 giorni al più non interrompe il periodo di servizio attivo del militare. Il campo di applicazione si estende ai lavoratori sottoposti alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul contratto di lavoro e a quelli contemplati dalle norme della legge federale sul lavoro nelle fabbriche.

Per l'esecuzione di lavori, opere e forniture ordinate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai comuni o da enti autonomi di queste corporazioni il diritto pubblico o per il pagamento dei quali la Confederazione, i Cantoni o i comuni contribuiscono con sussidi, le imprese che impiegano in equa proporzione cittadini svizzeri obbligati al servizio militare saranno prese in primo luogo in considerazione. In caso d'inosservanza delle norme enunciate al primo capoverso, la Confederazione potrà sospendere i sussidi al Cantone e al comune contravventore. La Confederazione, i Cantoni e i comuni possono, inoltre, esigere che, per ricevere altri sussidi o benefici di vantaggi di qualsiasi altra natura, un'impresa dovrà assumere, in equa proporzione, cittadini svizzeri obbligati al servizio militare.

Il militare licenziato dal servizio attivo che non trova lavoro nonostante che egli abbia manifestamente fatto quanto dipendeva da lui per trovarlo e che si sia immediatamente iscritto all'ufficio di collocamento, potrà, se adempie i requisiti generali prescritti a questo effetto, ottenere l'indennità di assicurazione contro la disoccupazione o il soccorso di crisi durante i primi 14 giorni del suo licenziamento. Lo stesso termine si applica ai militari che hanno ottenuto un congedo per cercare lavoro. Il militare licenziato può riprendere il servizio se l'ufficio del lavoro non riesce a procurargli un impiego accettabile. Il nuovo decreto è entrato in vigore il 20 settembre 1940.



Alpinisti. Come è bella la montagna e come affascina, quanto più essa è difficile e pericolosa! Ritornati al piano dopo una ascensione che ha messo a prova i nostri muscoli e i nostri nervi, ci sembra di rientrare, talvolta, tra dei poveri, quando rincontriamo la gioventù scialba e vanerella che trascorre la domenica nei balli e nelle chiacchiere. Come modifica il carattere nel senso di un rafforzamento, la montagna! Quanta igiene morale e fisica per le nostre generazioni rappresenterebbe un intensificarsi della passione per la montagna! Strano che nel nostro Ticino, regione di montagne, e anche in tutta la nostra Svizzera, per eccellenza paese alpino, strano come gli alpinisti siano relativamente pochi. Tutti dovrebbero da noi essere alpinisti!

Molte di queste considerazioni venivano fatte giorni

fa in un crocchio di soldati. E un ufficiale che era con essi, disse a un dato punto: Quando sarà finito il servizio, non dimenticate quanto avete imparato, non perdetevi l'amore che avete cresciuto in voi per la montagna; andate a sciare l'inverno, fate dell'alpinismo l'estate. Avrete per voi le più belle soddisfazioni e vi conserverete soldati efficienti per la Patria.

Tutti assentirono in silenzio e si promisero in cuore loro di comportarsi appunto così. Uno però si annuncio e disse: Signor capitano, va bene tutto questo, la passione non ci mancherà. Ma come faremo, come farò io povero diavolo che guadagno appena da tirare avanti, ed abito per di più in una regione lontana dai centri alpinistici importanti, come farò a pagarmi ogni domenica anche solo il biglietto del treno, coi prezzi senza facilitazioni che vigono nel nostro bellissimo paese? Come si fa a mantenersi forti e preparati per la Patria se non ci verranno incontro senza rancide economie fuori luogo?

Il capitano non disse nulla, nessuno disse nulla: le parole del soldato avevano in sé molta verità... Ma molte promesse sono per l'avvenire, nel nuovo atteggiamento delle nostre autorità!